

CALCIO a 5

Campionati Provinciali 2011/2012

Comunicato Ufficiale n° 1 del 11.10.2011

COMUNICAZIONI DELLA C. T. CALCIO a 5 **(Variazioni Norme Regolamentari)**

Pubblichiamo qui di seguito , a parziale integrazione del Regolamento C.S.I. e del Regolamento Nazionale C.S.I. “SPORT IN REGOLA” (Regolamenti Nazionali dell’Attività Sportiva), gli aspetti regolamentari ed organizzativi che verranno applicati dal C.S.I. Comitato Provinciale di Reggio Emilia nello svolgimento dei Campionati Provinciali per l’annata sportiva 2011/2012.

1. SQUALIFICHE ATLETI, DIRIGENTI E TECNICI SQUALIFICATI (Art. 22, pag. 13)

Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva). Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da un altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell’attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali convenzioni.

2. SPOSTAMENTI GARE (Art. 24 , pag. 14)

La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale. (Eventuali richieste di “SPOSTAMENTO GARE” dovranno pervenire alla Commissione Tecnica Provinciale Gioco Calcio a 5, almeno 14 (quattordici) giorni prima della data di svolgimento della gara stessa e firmate da entrambi i responsabili delle squadre richiedenti).

TASSA SPOSTAMENTO GARA SETTORE GIOVANILE : Euro 25,00
TASSA SPOSTAMENTO GARA SETTORE OPEN : Euro 50,00

Ogni società potrà usufruire di un numero limitato di spostamenti; spetterà alla Commissione Tecnica Calcio a 5 decidere l’eventuale accoglimento della richiesta.
Per le fasi finali dell’attività locale, per l’attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

3. TEMPO D'ATTESA (Art. 41, pag. 20)

Nei Campionati Provinciali C.S.I. Reggio Emilia il TEMPO D'ATTESA viene fissato in tutte le palestre in 10 minuti.

4. TESSERE CSI E DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Art. 44-45, pag 21)

Per poter scendere in campo tutti gli atleti e Dirigenti dovranno presentare materialmente all'arbitro: Cartellino CSI regolarmente vidimato per la stagione sportiva 2011/2012.

Documento di Riconoscimento previsti dal regolamento :

- a. Carta d'identità
- b. Patente di Guida
- c. Passaporto
- d. Permesso di Soggiorno
- e. Tessera di Riconoscimento C.S.I. (Rilasciata dalla Segreteria C.S.I.)

Gli arbitri non potranno TASSATIVAMENTE prendere in campo Atleti e/o dirigenti sprovvisti dei Summenzionati documenti. Alla società che prenderà parte alla gara con atleti materialmente sprovvisti di quanto previsto sopra, verrà applicato il provvedimento della perdita della gara.

5. INTEGRAZIONE ELENCO GIOCATORI (Art. 49, pag, 23)

Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati. Gli elenchi giocatori consegnati al direttore di gara, dopo l'appello, non potranno essere modificati.

6. ASSENZA ARBITRO UFFICIALE DESIGNATO (Art. 58, pag. 27)

In assenza di Arbitro Ufficiale la gara dovrà essere disputata comunque rispettando in scala questi criteri:

- **La squadra di casa dovrà far arbitrare la gara ad un tesserato della propria squadra che ha frequentato il corso arbitro per società.**
- **In assenza del tesserato che ha frequentato il corso, la gara dovrà essere arbitrata da un altro suo tesserato.**
- **In assenza del tesserato della società ospitante, sarà la squadra avversaria che dovrà mettere a disposizione un proprio tesserato che ha partecipato il corso arbitri per società.**
- **In assenza del tesserato che ha frequentato il corso arbitri per società, la squadra ospitata dovrà fare arbitrare la gara ad un proprio tesserato.**

La mancata osservazione di questa norma, in mancanza di altra comunicazione da parte della CT Gioco Calcio, verrà sanzionata con gli opportuni provvedimenti disciplinari, non ultimo la perdita della gara alla/e squadra/e in difetto.

7. PERSONE AMMESSE SUL CAMPO DI GIOCO (Art. 12, pag. 71)

Nel recinto di gioco potranno accedere soltanto:

- Dirigente Accompagnatore;
- Medico Sociale;
- Un Allenatore;
- Un Massaggiatore;
- Calciatori di riserva;
- Gli addetti all'impianto di gioco per svolgere le proprie mansioni;
- I rappresentanti della forza pubblica.

8. RECLAMI (Art. 75, pag. 122)

Tutti i reclami andranno indirizzati al Giudice Sportivo e, in seconda istanza, alla Commissione Disciplina del Comitato in 2° istanza – Via Agosti 6 – Reggio Emilia. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà su reclamo di parte purché preannunciato a mezzo telegramma, fax entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo e d'ufficio da parte del Giudice Sportivo.

Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società entro il 4° giorno dalla disputa della gara (se il quarto giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile) tramite raccomandata, e dovrà contenere:

- La motivazione per cui si reclama;
- La ricevuta del versamento della tassa reclamo;
- Copia del documento che prova l'invio del reclamo alla società avversaria.

Per l'Attività Istituzionale i reclami potranno essere inoltrati solo fino alla Commissione Disciplinare Regionale.

Alla società che preannuncia reclamo e non fa seguito allo stesso, verrà comunque addebitata la tassa reclamo.

TASSA RECLAMO SETTORE GIOVANILE E OPEN : Euro 50,00

9. RECLAMI RIGUARDANTI POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO (Art. 75, pag. 122)

Per quanto riguarda i reclami relativi alla posizione irregolare dei calciatori, la società reclamante dovrà fornire informazioni dettagliate e non presunte in merito alla presunta irregolarità del tesserato:

- Società d'appartenenza del tesserato;
- Annata sportiva di tesseramento;
- Nome – Cognome e data di nascita del giocatore in questione.

10. RECLAMI DURANTE LE FASI FINALI DEI CAMPIONATI PROVINCIALI (Art. 75, pag. 122)

A parziale modifica All'art. 75 si precisa che:

Tutti i reclami andranno indirizzati al Giudice Sportivo e, in seconda istanza, alla Commissione Disciplina del Comitato in 2° istanza – Via Agosti 6 – Reggio Emilia.

Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà su reclamo di parte purché preannunciato a mezzo telegramma, fax entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara oppure d'ufficio da parte del Giudice Sportivo.

Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società entro il 2° giorno dalla disputa della gara (se il secondo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile) tramite raccomandata e dovrà contenere:

- La motivazione per cui si reclama;
- La ricevuta del versamento della tassa reclamo;
- Copia del documento che prova l'invio del reclamo alla società avversaria.

Per l'Attività Istituzionale i reclami potranno essere inoltrati solo fino alla Commissione Disciplinare Regionale.

Alla società che preannuncia reclamo e non fa seguito allo stesso, verrà comunque addebitata la tassa reclamo.

TASSA RECLAMO SETTORE GIOVANILE E OPEN : Euro 50,00

11. MANCATA PRESENTAZIONE SQUADRA IN CAMPO (Art. 75, pag. 32)

Precisazione:

Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva (GU o CD) che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla società avversaria;
- accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1 con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c).

12. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE (Art. 19, pag. 73) **(AMMONIZIONI - SQUALIFICHE)**

Un atleta che riceve il 1° cartellino giallo, verrà sanzionato con una ammonizione.

Un atleta che riceve il 2° cartellino giallo, verrà sanzionato con una diffida.

Un atleta che riceve il 3° cartellino giallo, verrà sanzionato con 1 giornata di squalifica.

L'espulsione di un giocatore da terreno di gioco, comporta automaticamente una giornata di squalifica, da scontare nella gara successiva, anche se tale provvedimento non fosse ancora apparso sul Comunicato Ufficiale affisso nella bacheca del Comitato C.S.I. Reggio Emilia.

L'entità della squalifica verrà pubblicata sul Comunicato Ufficiale successivo.

L'espulsione dal terreno di gioco di un atleta che ricopre il ruolo di capitano comporterà una giornata ulteriore di squalifica (in caso di provvedimento non consono ai doveri di capitano)

Un atleta, che riceve tre ammonizioni in tre gare diverse, verrà punito con una giornata di squalifica. La squalifica dovrà essere scontata solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale.

Le squalifiche per somma di ammonizioni e squalifiche per espulsione dirette a giornate vengono scontate nel campionato di appartenenza.

La squalifica dovrà essere scontata solo nel Campionato di competenza e l'atleta non potrà apparire, in quella giornata, nella distinta da presentare all'Arbitro (nemmeno come Dirigente).

Per le squalifiche a tempo, l'atleta o il Dirigente, colpito da tale provvedimento, non potrà partecipare, in tale periodo, ad alcuna manifestazione sportiva (campionato, torneo) organizzato dal proprio Comitato CSI di appartenenza.

13. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE (Art. 4-6, pag. 69-70)

Ogni squadra dovrà presentare all'arbitro prima della gara n° 2 palloni regolamentari (la squadra di casa dovrà comunque presentare un numero necessario di palloni per la gara)

Nell'elenco giocatori, da presentare all'arbitro prima della gara, potranno essere trascritti un numero massimo di 12 atleti con numerazione PROGRESSIVA sulla maglia, pena i relativi provvedimenti disciplinari per i trasgressori. Se al momento dell'appello dell'arbitro un giocatore non è presente, ma viene inserito nell'elenco giocatori, al suo arrivo potrà partecipare alla gara previo riconoscimento del direttore di gara.

Gli elenchi giocatori consegnati al direttore di gara, dopo l'appello, non potranno essere modificati. Le società potranno chiedere al direttore di gara il controllo dei documenti della squadra avversaria, entro l'inizio del 2° tempo. Al momento dell'appello potrà essere presente anche la squadra avversaria. Al termine della gara il direttore di gara dovrà consegnare alle squadre l'elenco dei giocatori ammoniti ed espulsi.

Nell'Elenco giocatori, in caso di omonimia fra 2 o più giocatori della stessa società, la stessa dovrà differenziare i giocatori (Esempio: ROSSI ANDREA 1 – ROSSI ANDREA 2 ecc.)

La stessa società che iscrive più di 1 squadra nella stessa categoria, deve obbligatoriamente presentare le liste dei giocatori delle relative squadre. Un giocatore che gioca la 1° partita in una squadra sarà vincolato con la stessa per tutta la stagione.

14. IL COMUNICATO UFFICIALE (Art. 27-28, pag. 15)

Il Comunicato Ufficiale sarà affisso in bacheca del comitato C.S.I. Reggio Emilia il Venerdì alle ore 16.00 e si ritiene conosciuto a tutti gli effetti. (Per una maggiore conoscenza e visibilità verrà pubblicato anche sul sito Internet www.csire.it ed inviato via e-mail).

L'efficacia dei provvedimenti partirà dalla giornata di Sabato alle ore 14.00 anche in caso di giornata di festività.